

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1219)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(CAPRIA)

(V. Stampato Camera n. 1704)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1985*

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi di cooperazione tra la CEE, la CECA e i relativi Stati membri da una parte e, dall'altra, la Giordania, il Libano, l'Egitto, la Siria, il Marocco, il Portogallo, la Jugoslavia e gli Stati ACP, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 12 dicembre 1980 con la Giordania, il Libano, l'Egitto, l'11 marzo 1982 con la Siria e il Marocco, il 16 marzo 1982 con il Portogallo, il 1° aprile 1982 con la Jugoslavia e l'8 ottobre 1981 con gli Stati ACP

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

1. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Regno Ascemita di Giordania dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

2. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e il Regno Ascemita di Giordania dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

3. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 3 maggio 1977 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica Libanese dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

4. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 3 maggio 1977 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e la Repubblica Libanese dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

5. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica Araba d'Egitto dall'altra, a

seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

6. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e la Repubblica Araba d'Egitto dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

7. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica Araba Siriana dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

8. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e la Repubblica Araba Siriana dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

9. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 27 aprile 1976 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Regno del Marocco dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

10. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 27 aprile 1976 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e il Regno del Marocco dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

11. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972, come modificato il 20 settembre 1976, tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e

il Portogallo dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 16 marzo 1982;

12. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972 tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e gli Stati membri della stessa da un lato e il Portogallo dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 16 marzo 1982;

13. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 2 aprile 1980 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da un lato e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 1° aprile 1982;

14. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 2 aprile 1980 tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles il 1° aprile 1982;

15. Protocollo aggiuntivo alla convenzione ACP-CEE del 31 ottobre 1979 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati membri della stessa da una parte e gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'8 ottobre 1981;

16. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione CECA-ACP del 31 ottobre 1979 tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio da una parte e gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'8 ottobre 1981.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 18, 11, 16, 11, 13, 10.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce
la Comunità economica europea,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Stato aderente alle Comunità europee, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,
dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno Hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles, il 18 gennaio 1977, in appresso denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Luc de La BARRE de NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Brendan DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore d'Italia,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

M.H.J.Ch. RUTTEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD :

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Delegato Permanente presso
la Comunità economica europea ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Lussemburgo,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Klaus MEYER,
Direttore Generale dello Sviluppo,
Commissione delle Comunità europee ;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA :

Hasan ABU NIMAH,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione del Regno
Hascemita di Giordania presso
le Comunità europee.

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

TITOLO IAdeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonché dell'atto finale e dichiarazioni ad esso allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Giordania, secondo il seguente calendario :

- il 1° gennaio 1981 ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Giordania il 1° luglio 1980.
2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem".

ARTICOLO 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari della Giordania secondo il seguente calendario :
 - il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
 - le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Giordania.

ARTICOLO 7

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari della Giordania, è modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia.
2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra :
 - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e
 - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

ARTICOLO 8

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979.

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Giordania non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione più favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale.

ARTICOLO 9

1. La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari della Giordania.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali.

I contingenti globali per il 1981 sono elencati all'allegato II.

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee (UCE), ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in valore almeno del 25 % all'anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento.

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume è aumentato del 15 % all'anno e quello espresso in valore del 20 % all'anno.

4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario della Giordania, se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunità nella sua composizione attuale, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario della Giordania od aumenta in proporzione il contingente globale.

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari della Giordania, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 10

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Giordania sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario :

- 1° gennaio 1981 : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 : 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, a decorrere dal 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari della Giordania.
3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Giordania.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 11

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 12

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 13

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 14

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre millenovecento-ottanta.

ALLEGATO IElenco dei prodotti previsti all'articolo 3

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13 ex 13.02 ex 13.03	Incenso Pectati
Capitolo 14 ex 14.05	Vallone o avellane, galle
Capitolo 15 ex 15.05 ex 15.06	Stearina di lane Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose
ex 15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
ex 15.17	Degras
Capitolo 17 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02
Capitolo 19 ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21.05 e 21.07

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 22 22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
Capitolo 24 24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta) , calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «linkers»), anche colorati
ex 25.30	Acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate , terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Carrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri carrami minerali, compresi i carrami minerali privati delle frazioni di testa e i carrami minerali ricostituiti
27.08	Pecce e coke di pece di carrami di carbon fossile o di altri carrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
27.12	Vaschina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose, rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico, acidi soltonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido boricco e anidride boricca
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica), idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Mimo di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti, ipoclorito di calcio commerciale, cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfitosilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio, allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCC D)	Designazione delle merci
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbonato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arsenati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua ; amidrati
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico ; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio e i loro ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	<p>Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, spandrappi, semispalmati, ecc.) impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati negli altri paragrafi di questo capitolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : — Scorie di detossificazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calcei naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcei con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti esclusi : a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; tritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di nocchi
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non retrattanti del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resmoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque di toletta, cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie, polveri e paste dentifriche, prodotti per l'igiene della bocca, deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivia, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e cere per l'odontoiatria
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi, ad esclusione delle caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, dell'ovoalbumina e la lattoalbumina; colle; enzimi
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi, articoli protettivi, fiammiferi, leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	
38.03	Carboni attivati, sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale essiccato
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18), creosoto di legno, catrile metilico greggio, olio di acrotono, pecci vegetali di ogni specie, pecci da birra e preparazioni simili a base di colofonia o di pecci vegetali, resine per anelli da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili, preparazioni consistenti in un prodotto attivo (D.D.T. ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pressurizzati
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » in particolare per treni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, ceteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi: a) quelle sotto forma di granuli, di nocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo b) gli scambiatori di ioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06, incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, faturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiato e da sellato; oggetti da viaggio, borse da donne e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierato o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti : — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), gottrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennes » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per telenpi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, tazzoletti e asciugamani, piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartanati o rilegati, per bambini; stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramie, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi ; velluti, pelpe, tessuti ricci e tessuti di cinghia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami
Capitolo 59	Ovatte e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili ; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature ; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti ; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, stibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncicare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCLD)	Designazione delle merci
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:</p> <p>a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16</p> <p>b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio</p> <p>c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le modelle e toglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35</p>
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zapette, torche, uncini, rastrelli e raschiatori; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesone da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per vegare)
ex 82.04	Fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numeri della nomenclatura di Bruchley (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbizzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellato e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzo staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, numi in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebiatrici, spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco, raccogliatrici a trazione animale, presse da paglia e da toraggio, tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numeri della nomenclatura di Bruxelles N.C.D.	Designazione delle merci
84.27	Torchii, pigiatrici ed altre macchine per la viticoltura, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali, macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio, macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA, motori di potenza pari o inferiore a 74 kW, convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW, trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.), ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), uniti o non di pezzi di congiunzione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Verni da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analogiche: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrazione; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, basket-ball, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm, bossoli per moschetti da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili, esclusa la voce 94.02

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numeri della nomenclatura di Bruxelles N.C.T.D.	Designazione delle merci
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trasporto dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambine e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e corrandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati : B. altri : II. Lenticchie	400 tonnellate
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	1.000 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :	
	A. altri concimi . I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri	
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : — Caldaie per il riscaldamento centrale	1.000 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	1.500 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : — di potenza inferiore a 37 kW	3.000 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore, elevatori per liquidi (a corona, a nastro a nastri flessibili, ecc.) ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	5.000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961
84.14	Formi industriali o per laboratori, ad esclusione dei torni elettrici della voce 85.11. ex B. altri. — Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per torni da cemento	1.000 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione: — delle bilance pesa-bambini — delle bilance di precisione graduate in g. destinate all'uso domestico — dei pesi per qualsiasi bilancia	3.200 UCE
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti. ex II. altri: — Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt ex C. Parti e pezzi staccati — di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt	1.000 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: ex III. Apparecchi ricevitori, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: — di televisione	10.000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (segue)	C. Parti e pezzi staccati I. Mobili e cotanetti : ex a) di legno : — per apparecchi riceventi per la televisione ex b) di altre materie : — per apparecchi riceventi per la televisione ex III. altri : — Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate — Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione	15,000 UCE
ex 85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : — Cavi conduttori per antenne di televisione	1,000 UCE
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti : I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna : ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm ³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm ³ : — Autocorriere, torpedoni e autobus completi ex b) altri : — completi, con più di 6 posti a sedere	20,000 UCE
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.04 incluso, comprese le cabine : ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio : — dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A — degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05 (segue)	<ul style="list-style-type: none">— degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm³— degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (a) ex B. altri :<ul style="list-style-type: none">— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere	1.000 UCE

1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA'
EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno Hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, in seguito denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne costituisce parte integrante, è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente :

- il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Giordania, secondo il seguente calendario :
 - il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
 - le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Giordania.

ARTICOLO 7

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Giordania sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente :

- 1° gennaio 1981 : 25 %,
 - 1° gennaio 1982 : 25 %,
 - 1° gennaio 1983 : 25 %,
 - 1° gennaio 1984 : 25 %.
2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Giordania.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 8

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre millenovecento-ottanta.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA LIBANESE,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce
la Comunità economica europea,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Stato aderente alle Comunità europee, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE,
dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles, il 3 maggio 1977, in appresso denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Luc de La BARRE de NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Brendan DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore d'Italia,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

M.H.J.Ch. RUTTEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD :

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Delegato Permanente presso
la Comunità economica europea ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Lussemburgo,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Klaus MEYER,
Direttore Generale dello Sviluppo,
Commissione delle Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE :

Joseph DONATO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione della
Repubblica libanese presso
le Comunità europee ;

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.

TITOLO IAdeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonché dell'atto finale e dichiarazioni ad esso allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari del Libano, secondo il seguente calendario :

- il 1° gennaio 1981 ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Libano il 1° luglio 1980.
2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem".

ARTICOLO 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Libano secondo il seguente calendario :
 - il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
 - le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Libano, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Libano.

ARTICOLO 7

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari del Libano, è modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia.
2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra :
 - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e
 - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

ARTICOLO 8

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979.

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal Libano non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione più favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale.

ARTICOLO 9

1. La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari del Libano.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali.

I contingenti globali per il 1981 sono elencati all'allegato II.

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee (UCE), ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in valore almeno del 25 % all'anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento.

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume è aumentato del 15 % all'anno e quello espresso in valore del 20 % all'anno.

4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario del Libano, se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunità nella sua composizione attuale, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario del Libano od aumenta in proporzione il contingente globale.

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari del Libano, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 10

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Libano sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario :

- 1° gennaio 1981 : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 : 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, a decorrere dal 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari del Libano.

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Libano.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 11

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 12

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 13

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 14

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre millenovecento-ottanta.

ALLEGATO 1Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13 ex 13,02 ex 13,03	Incenso Pectati
Capitolo 14 ex 14,05	Vallone o avellane, galle
Capitolo 15 ex 15,05 ex 15,06	Stearina di lane Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di cascama, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15,08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15,10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15,11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose
ex 15,15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15,16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
ex 15,17	Degras
Capitolo 17 17,04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18,01 e 18,02
Capitolo 19 ex 19,02	Estratti di malto
19,03	Paste alimentari
19,05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili
ex 19,07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19,08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21,05 e 21,07

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCO)	Designazione delle merci
Capitolo 22 22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
Capitolo 24 24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco
Capitolo 25 25.20	Pietra di gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta) , calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati
ex 25.30	Acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₂ BO ₃ sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate , terre di santorno, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27 27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privi delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico, oleum
28.09	Acido nitrico, acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido borico e anidride borica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica), idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluoridati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti, ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche, solfitolati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio, allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e tostati, escluso il bitostato di piombo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.T.D.)	Designazione delle merci
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono: <ul style="list-style-type: none"> — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, spandrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : — Sorie di detossazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calce naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcei con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti esclusi : a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; tritici di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di tocchi
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (eterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.T.D.)	Designazione delle merci
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toilette; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifriche, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e - cere per l'odontoiatria -
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi, ad esclusione delle caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, dell'ovoalbumina e la lattoalbumina; colle; enzimi
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi, articoli pirotecnici; dinamiteri, leghe pirotecniche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	37.03 Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	38.03 Carboni attivati, sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Carrami di legno; oli di carrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone, pecci vegetali di ogni specie; pece da birra e preparazioni simili a base di colotome o di pecci vegetali, leganti per anime da tonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solorati e carte moschicida, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette - liquidi per trasmissioni idrauliche - in particolare per trami idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	ex 39.02 Cloruro di polivinile
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, cteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi: a) quelle sotto forma di granuli, di nocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo b) gli scambiatori di ioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D)	Designazione delle merci
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06, inclusi, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correppaio e da sellato; oggetti da viaggio; borse da donne e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierato o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti. — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), gottrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o - indiennes - e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotogramma
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per telenipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a toglia mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartolena ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, tazzoletti e asciugamani ; piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in toglia sciolta, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartanati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti : — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti grezzi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramie, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in blocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricchi e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pezzi e guipures; ricami
Capitolo 59	Ovatte e feltri; corde e manufatti di cordena; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattare, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di - granito -
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per treni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (sinuati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Dampigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	
a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16	
b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio	
c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le modelle e toglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35	
Capitolo 74	
Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11	
Capitolo 76	
Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)	
Capitolo 78	
Piombo	
Capitolo 79	
Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03	
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zaperte, forche, uncini, rastrelli e raschiatori; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesone da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbizzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditori, i coltellacci, le scuri da macellato e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaroni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel, motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto, ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo, apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi, erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale, presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numeri della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
84.27	Tocchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali, macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA, motori di potenza pari o inferiore a 74 kW, convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW, trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldatemi per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la derivazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, herre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carruzzene degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini, loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, filmi, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallottoni da caccia
Capitolo 94	
	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili, esclusa la voce 94.02

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numeri della nomenclatura di Bruxelles (C.I.D.)	Designazione delle merci
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981	
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati : B. altri : II. Lenticchie	2.200 tonnellate	
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	}	
31.03	Concimi minerali o chimici fosforati		
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri		100 tonnellate
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : — Caldaie per il riscaldamento centrale		1.000 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) , caldaie d'arte - ad acqua surriscaldata - . — di potenza inferiore o pari a 32 MW	1.500 UCE	
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) . — di potenza inferiore a 37 kW	3.000 UCE	
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a nonie a nastri flessibili, ecc.) : ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a nonie, a nastri flessibili, ecc.)	5.000 UCE	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.14	Formi industriali o per laboratori, ad esclusione dei torni elettrici della voce 85.11 ex B. altri — Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per formi da cemento	1.000 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione: — delle bilance pesa-bambini — delle bilance di precisione graduate in g. destinate all'uso domestico — dei pesi per qualsiasi bilancia	3.200 UCE
85.01	Macchine generatrici; motori, convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.), trasformatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti ex II. altri — Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt ex C. Parti e pezzi staccati — di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt	1.000 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorelevazione, di radioscandaglio e di radio telecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: ex III. Apparecchi ricevitori, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: — di televisione	10.000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (segue)	<p>C. Parti e pezzi staccati</p> <p>I. Mobili e cotanetti :</p> <p>ex a) di legno :</p> <p>— per apparecchi riceventi per la televisione</p> <p>ex b) di altre materie :</p> <p>— per apparecchi riceventi per la televisione</p> <p>ex III. altri :</p> <p>— Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate</p> <p>— Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione</p>	15,000 UCE
ex 85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione :</p> <p>— Cavi conduttori per antenne di televisione</p>	1,000 UCE
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci :</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna :</p> <p>ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³ :</p> <p>— Autocorriere, torpedoni e autobus completi</p> <p>ex b) altri :</p> <p>— completi, con più di 6 posti a sedere</p>	20,000 UCE
87.05	<p>Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine :</p> <p>ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio :</p> <p>— dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A</p> <p>— degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere</p>	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05 (segue)	<ul style="list-style-type: none">— degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm³— degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (a) ex B. altri :<ul style="list-style-type: none">— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere	1.000 UCE

a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dall'importatore competente.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA'
EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPPUBLICA LIBANESE,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LA REPUBBLICA LIBANESE,

dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977, in seguito denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne costituisce parte integrante, è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente :

- il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari del Libano, secondo il seguente calendario :
 - il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
 - le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Libano, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Libano.

ARTICOLO 7

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari del Libano sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981,

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente :

- 1° gennaio 1981 : 25 %,

- 1° gennaio 1982 : 25 %,

- 1° gennaio 1983 : 25 %,

- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Libano.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 8

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre millenovecentottanta.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce
la Comunità economica europea,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Stato aderente alle Comunità europee, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,
dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles, il 18 gennaio 1977, in appresso denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Luc de La BARRE de NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Brendan DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore d'Italia,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

M.H.J.Ch. RUTTEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD :

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Delegato Permanente presso
la Comunità economica europea ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Lussemburgo,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Klaus MEYER,
Direttore Generale dello Sviluppo,
Commissione delle Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO :

Ahmed Tawfik KHALIL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione della
Repubblica araba d'Egitto presso
le Comunità europee.

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

TITOLO IAdeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonché dell'atto finale, dichiarazioni e scambi di lettere ad esso allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il seguente calendario :

- il 1° gennaio 1981 ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti dell'Egitto il 1° luglio 1980.
2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem".

ARTICOLO 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari dell'Egitto secondo il seguente calendario :
 - il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
 - le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Egitto, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

ARTICOLO 7

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari dell'Egitto, è modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia.
2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra :
 - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e
 - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

ARTICOLO 8

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979.

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dall'Egitto non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione più favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale.

ARTICOLO 9

1. La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari dell'Egitto.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali.

I contingenti globali per il 1981 sono elencati all'allegato II.

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee (UCE), ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in valore almeno del 25 % all'anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento.

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume è aumentato del 15 % all'anno e quello espresso in valore del 20 % all'anno.

4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario dell'Egitto, se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunità nella sua composizione attuale, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario dell'Egitto od aumenta in proporzione il contingente globale.

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari dell'Egitto, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 10

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari dell'Egitto sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario :

- 1° gennaio 1981 : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 : 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, a decorrere dal 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari dell'Egitto.

Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 11

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 12

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 13

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 14

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentottanta.

ALLEGATO IElenco dei prodotti previsti all'articolo 3

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCO)	Designazione delle merci
Capitolo 13 ex 13,02 ex 13,03	Incenso Pectati
Capitolo 14 ex 14,05	Vellone o avellane, galle
Capitolo 15 ex 15,05 ex 15,06	Stearina di lane Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15,08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15,10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15,11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose
ex 15,15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15,18	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
ex 15,17	Degras
Capitolo 17 17,04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18,01 e 18,02
Capitolo 19 ex 19,02	Estratti di malto
19,03	Paste alimentari
19,05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili
ex 19,07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19,08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21,05 e 21,07

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 22 22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
Capitolo 24 24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco
Capitolo 25	
25 20	Pietra di gesso , anidrite , gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25 22	Calce ordinaria (viva o spenta) , calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25 23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati
ex 25 30	Acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco
ex 25 32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate ; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27 05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27 06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27 08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27 10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27 11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico, acidi soltonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido bórico e anidride bórica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquetarta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica), idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃)
ex 28.27	Mimo di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipcloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; soltosilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio, allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fostati, escluso il bifostato di piombo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numeri della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbonato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniani
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmítico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; amidrati
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio, ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono: <ul style="list-style-type: none"> — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di spezzolite — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di spezzolite — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, spandrappi, scappioni, ecc.) impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella voce 30.03 di questo capitolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazioni delle merci
Capitolo 31	
ex 31.03	<p>Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Scorie di detossificazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calcei naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcei con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi, prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'anna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carminio e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale); prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » usabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	<p>Altre sostanze coloranti esclusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pigmento inorganico o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, usati liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria, ingobbi, trita di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di nocchi
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'uso di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Stuccati preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non retrattati del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi, soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toilette ; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie ; polveri e paste dentifriche, prodotti per l'igiene della bocca ; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e - cere per l'odontoiatria -
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi, ad esclusione delle caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, dell'ovoalbumina e la lattealbumina ; colle ; enzimi
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; dinamiteri ; leghe pirotecniche ; sostanze incombustibili
Capitolo 37	37.03 Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	38.03 Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Catrami di legno ; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18) ; creosoto di legno , alcole mentico greggio , olio di acetone ; pecci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colotome o di pecci vegetali ; leganti per ancore da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicida, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili ; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette - liquidi per trasmissioni idrauliche - (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	ex 39.02 Cloruro di polivinile
ex 39.01	Polistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali, -eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi :
ex 39.02	
ex 39.03	
ex 39.04	
ex 39.05	
ex 39.06	
	a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo
	b) gli scambiatori di ioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06, incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (facts) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donne e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pelliccena e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da pamerato o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti: — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennes » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte native e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a togli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani, piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobuttiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartanati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Brussels (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti grezzi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e canne, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di criniglia; nastri; passamaneria; tulle e tessuti a maglie annodate (retti); pezzi e guipures; ricami
Capitolo 59	Ovate e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattare, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, stibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anelli, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite crome, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio, tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetrate per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e in fogli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:</p> <p>a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16</p> <p>b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio</p> <p>c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le modelle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35</p>
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelo e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zapette, forche, uncini, rastrelli e raschiatori; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesone da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili; mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbizzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i tenditori, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzo staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles N.C.D.	Designazione delle merci
84.27	Torchii, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA, motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW, trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaforni per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la derivazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di conniunzione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati, matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	
	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili, esclusa la voce 94.02

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles N.C.D.	Designazione delle merci
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trasporto dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

ALLEGATO 11

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	} 1.500 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri	
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : — Caldaie per il riscaldamento centrale	
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	1.500 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : — di potenza inferiore a 37 kW	3.000 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norie a nastri flessibili, ecc.) : ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	5.000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.14	<p>Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 :</p> <p>ex B. altri :</p> <p>— Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento</p>	1.000 UCE
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione :</p> <p>— delle bilance pesa-bambini</p> <p>— delle bilance di precisione graduate in g. destinate all'uso domestico</p> <p>— dei pesi per qualsiasi bilancia</p>	3.200 UCE
85.01	<p>Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :</p> <p>A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti :</p> <p>ex II. altri :</p> <p>— Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt</p> <p>ex C. Parti e pezzi staccati :</p> <p>— di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt</p>	1.000 UCE
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando .</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :</p> <p>ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono :</p> <p>— di televisione</p>	10.000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (segue)	C. Parti e pezzi staccati I. Mobili e cotanetti : ex a) di legno : — per apparecchi riceventi per la televisione ex b) di altre materie : — per apparecchi riceventi per la televisione ex III. altri : — Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate — Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione	50.000 UCE
ex 85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : — Cavi conduttori per antenne di televisione	1.000 UCE
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti : I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna : ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm ³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm ³ : — Autocorriere, torpedoni e autobus completi ex b) altri : — completi, con più di 6 posti a sedere	100.000 UCE
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine : ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio : — dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A — degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05 (segue)	<ul style="list-style-type: none">— degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm³— degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (a) <p>ex B. altri :</p> <ul style="list-style-type: none">— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere	1.000 UCE

a. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA'
EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,
dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito denominato "Accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne è parte integrante, è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria.

ARTICOLO 5

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari dell'Egitto, secondo il seguente calendario :
 - il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
 - le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Egitto, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

ARTICOLO 7

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari dell'Egitto sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente :

- 1° gennaio 1981 : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 : 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 8

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre millenovecentottanta.

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, IN SEGUITO ALL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce
la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA,
dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Jacques LEPRETTE,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Andrew O'ROURKE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

Jonkheer R.A. van SWINDEREN,
Ministro plenipotenziario,
Rappresentante Permanente aggiunto presso le
Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD :

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Dieter FRISCH,
Direttore Generale dello Sviluppo,
Commissione delle Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA :

Mouaffac KOUDSI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione della Repubblica araba siriana
presso le Comunità europee,

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo
e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a
Bruxelles il 18 gennaio 1977.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne sono parte integrante, nonché quello dell'atto finale e delle dichiarazioni e degli scambi di lettere ad esso allegati, che formano parte integrante di detto accordo, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

TITOLO II

Misure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

- 1° gennaio 1983,
- 1° gennaio 1984,
- 1° gennaio 1985,
- 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria il 1° luglio 1980.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunità europee, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem".

ARTICOLO 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari della Siria secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Siria, è abolita.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Siria.

ARTICOLO 7

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari della Siria, è modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia.

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra :

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e
- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

ARTICOLO 8

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979.

In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Siria possono beneficiare di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità a nove.

ARTICOLO 9

1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari della Siria.
 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II.
 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee (UCE) ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così' ottenuto.
- Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunità europee, il contingente è aumentato del 20 % all'anno.

4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie della Siria, se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove.

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunità a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie della Siria o aumenta in proporzione il contingente.

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari della Siria, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunità a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunità europee, per i quali la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 10

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Siria sono aboliti col seguente calendario :

- all'entrata in vigore del presente protocollo : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 : 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari della Siria.

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Siria.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 11

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 12

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 13

Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

ARTICOLO 14

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì undici marzo millenovecento-ottantadue.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13	
ex 13.02	Incenso
ex 13.03	Pectati
Capitolo 14	
ex 14.05	Vallone o avellanee, galle
Capitolo 15	
ex 15.05	Stearina di lane
ex 15.06	Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di carcasse, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscie glicerinose
ex 15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
ex 15.17	Degras
Capitolo 17	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02
Capitolo 19	
ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21.05 e 21.07

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 22	
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
Capitolo 24	
24.02	Tabacchi lavorati, estratti o sughi di tabacco
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso; anidrite gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta), calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
ex 25.30	Acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_2BO_3 sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate, terre di antorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile
27.12	Vaselina

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido boricco e anidride boricca
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidi, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Mino di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfosilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio; allumi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fostati, escluso il bifostato di piombo
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (nattalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua, anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono: <ul style="list-style-type: none"> — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinchonina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversa dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : — Sore di defosforazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calci naturali trattati termicamente — Fosfati bicalci con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carminio e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale); prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti esclusi : a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia : prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustrì liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi ; frittà di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) , tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non retrattati del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro, resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enflourage » o macerazione
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toletta; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifriche, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	
Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'odontoiatria »	
Capitolo 35	
Sostanze albuminoidi, ad esclusione delle caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, dell'ovoalbumina e della latta albumina, colle, enzimi	
Capitolo 36	
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici, fiammiferi, leghe pirotecniche; sostanze infiammabili	
Capitolo 37	
Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati	
37.03	
Capitolo 38	
38.03	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18), creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; pecci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di pecci vegetali; leganti per anime da tonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali tassi, stoppini e candele solforati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile
ex 39.01	Polistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi :
ex 39.02	
ex 39.03	
ex 39.04	
ex 39.05	
ex 39.06	
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergaminate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori , lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieriaio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 48	
ex 48.01	<p>Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennes » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, foglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini, scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria, album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Fichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani ; piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incarttonati o rilegati, per bambini ; stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti : — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta a cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramie, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi ; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di cinghia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami
Capitolo 59	Ovate e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattare, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza battimento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali (fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali)
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, bottiglie, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toilette, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:</p> <p>a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16</p> <p>b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio</p> <p>c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le molle e toglie di molle di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35</p>
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	<p>ex 82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatori, asce, roncole e simili utensili taglienti, coltelli da fieno o di paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano</p> <p>82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le teste seghe e le lame non dentate per segare)</p> <p>ex 82.04 Fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale, oggetti per uso domestico</p> <p>82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili, diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame</p> <p>ex 82.11 Lame per rasoi di sicurezza e loro sbizzi</p> <p>ex 82.13 Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditori, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati</p> <p>82.14 Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze di zucchero e oggetti simili</p> <p>82.15 Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14</p>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, muniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Formi da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carro, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali
84.27	Torchii, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldatori per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la dinamazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
85.25	Isolatori di qualsiasi materia

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate ; imbarcazioni a vela ; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm, bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone ; palle, pallini e pallettoni da caccia

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 94	Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti lettereschi e simili, esclusa la voce 94.02
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96 01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96 05 e 96 06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trasporto dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98 04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98 15

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati : B. altri : II. Lenticchie	1 000 tonnellate
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	1 000 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosforati	1 000 tonnellate
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri	2 000 tonnellate
ex 73 37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio. — Caldaie per il riscaldamento centrale	1 000 U.C.F.
ex 84 01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	1 500 U.C.F.
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori ex II Motori a combustione interna (con accensione per compressione) . — di potenza inferiore a 37 kW	3 000 U.C.F.
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.10 (segue)	ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a nome, a nastri flessibili, ecc.)	5 000 UCE
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 : ex B. altri : — Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento	1 000 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per ventilare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno, pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione : — delle bilance pesa-bambini — delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico — dei pesi per qualsiasi bilancia	3 200 UCE
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti ó statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : ex B. altri : — Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt ex C. Parti e pezzi staccati : — di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt	1 000 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (segue)	<p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>— di televisione</p> <p>C. Parti e pezzi staccati</p> <p>I. Mobili e cofanetti:</p> <p>ex a) di legno:</p> <p>— per apparecchi riceventi per la televisione</p> <p>ex b) di altre materie:</p> <p>— per apparecchi riceventi per la televisione</p> <p>ex III. altri:</p> <p>— Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate</p> <p>— Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione</p>	<p>10 000 UCE</p> <p>15 000 UCE</p>
ex 85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>— Cavi conduttori per antenne di televisione</p>	<p>1 000 UCF</p>
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm³:</p> <p>— Autocorriere, torpedoni e autobus completi</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— completi, con più di 6 posti a sedere</p>	<p>20 000 UCE</p>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05	<p>Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese la cabine :</p> <p>ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio :</p> <ul style="list-style-type: none"> — dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A — degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere — degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm³ — degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (a) <p>ex B altri :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere 	1 000 UCE

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, A SEGUITO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da una parte,

e LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA,
dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, in seguito denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne costituisce parte integrante, è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente :

- il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Siria, è abolita.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Siria.

ARTICOLO 7

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Siria sono aboliti secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 . 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Siria.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 8

Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentottantadue.

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
ED IL REGNO DEL MAROCCO,
IN SEGUITO ALL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce
la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e

SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO,
dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Jacques LEPRETTE,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Andrew O'ROURKE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

Jonkheer R.A. van SWINDEREN,
Ministro plenipotenziario,
Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunità europee ;

**SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD :**

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Dieter FRISCH,
Direttore generale dello Sviluppo,
Commissione delle Comunità europee ;

SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO :

Zine EL Abidine SEBTI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Rappresentanza del Regno del Marocco
presso la Comunità economica europea ;

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Rabat il 27 aprile 1976.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne sono parte integrante, nonché quello dell'atto finale e delle dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

TITOLO II

Misure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

- 1° gennaio 1983,
- 1° gennaio 1984,
- 1° gennaio 1985,
- 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco il 1° luglio 1980.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunità europee, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem".

ARTICOLO 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, è abolita.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco.

ARTICOLO 7

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari del Marocco, è modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia.

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra :

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e
- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

ARTICOLO 8

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979.

In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal Marocco possono beneficiare di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità a nove.

ARTICOLO 9

1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari del Marocco.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II.
3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee (UCE) ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così' ottenuto.

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunità europee, il contingente è aumentato del 20 % all'anno.

4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie del Marocco, se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove.

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunità a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie del Marocco o aumenta in proporzione il contingente.

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari del Marocco, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunità a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunità europee, per i quali la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 10

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono aboliti col seguente calendario :

- all'entrata in vigore del presente protocollo : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 : 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari del Marocco.

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 11

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 12

gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 13

Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

ARTICOLO 14

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì undici marzo millenovecento-ottantadue.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13	
ex 13.02	Incenso
ex 13.03	Pectati
Capitolo 14	
ex 14.05	Vallone o avellanee, galle
Capitolo 15	
ex 15.05	Stearina di lane
ex 15.06	Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di carcasse, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossulati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose
ex 15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
ex 15.17	Degras
Capitolo 17	
17.02	Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro ; glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02
Capitolo 19	
ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice », « corn-flakes » e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21.05 e 21.07
Capitolo 22	
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato C.E.E.
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande
Capitolo 24	
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati
ex 25.30	Acido bórico naturale con un contenuto massimo di 8 % di H_3BO_3 sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate, terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitumi di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce astaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico, acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido boricco e anidride boricca
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfitossilati
28.37	Solfiti e iposolfiti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio; allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arsenati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli ambrici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etero <i>n</i> -ambrico), ossido di <i>n</i> -etero (etero etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmatico, stearico, oleici e loro sali, solubili in acqua, amidrati
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico, tannato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio, eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	<p>Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinchonina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadritti, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
Capitolo 31	
ex 31.03	<p>Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Scorie di defosforazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati allumino-calci naturali trattati termicamente — Fosfati bicalci con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie arboree vegetali), esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla, e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carminio e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti », prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	<p>Altre sostanze coloranti esclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustranti liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fratta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enflourage » o macerazione
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toilette, cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie, polveri e paste dentifriche, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'odontoiatria »
Capitolo 35	
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 36	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici, fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	
38.03	Carboni attivati, sostanze minerali naturali attivate, neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18), creosoto di legno; alcole mercurico greggio, olio di acetone; pece vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonia o di pece vegetali, leganti per anime da fondere, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforate e carte moschicidiche, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili, preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile
ex 39.01	Polistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi :
ex 39.02	
ex 39.03	
ex 39.04	
ex 39.05	
ex 39.06	
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, tatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamentate, e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori : pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panerario o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 48	
ex 48.01	<p>Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennes » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per tele tipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartolena, album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani, piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittori legati alla rustica incartanati o rilegati, per bambini; stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramiè, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi ; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di cinghia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami
Capitolo 59	Ovatte e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili ; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature ; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti ; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutta artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, stibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti.
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guaranzioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Demigiane, bottiglie, bocce, barattoli, vasi, tubi per compressi ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici ; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
71.13	Oggetti di oreficena e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi :</p> <p>a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16</p> <p>b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio</p> <p>c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34, e le molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35</p>
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatori ; asce, roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili ; mole con sostegni, a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbizzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex. 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi, erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi, erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebbiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.) esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldatori per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
85.25	Isolatori di qualsiasi materia

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce	Designazione delle merci
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 94	Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti lettereschi e simili, esclusa la voce 94.02
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e conandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati : B. altri : ex I. Piselli, ceci e fagioli : — Ceci e fagioli II. Lenticchie	500 tonnellate 2 000 tonnellate
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	} 4 000 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri	
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : — Caldaie per il riscaldamento centrale	20 000 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	1 500 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : — di potenza inferiore a 37 kW	3 000 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a none a nastri flessibili, ecc.) :	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.10 (segue)	ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	3 000 UCE
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 : ex B. altri : — Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento	1 000 UCF
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione : — delle bilance pesa-bambini — delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico — dei pesi per qualsiasi bilancia	3 200 UCF
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : ex II. altri : — Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt ex C. Parti e pezzi staccati : — di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt	30 000 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia, apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (segue)	<p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonica e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>— di televisione</p> <p>C. Parti e pezzi staccati</p> <p>I. Mobili e cofanetti:</p> <p>ex a) di legno:</p> <p>— per apparecchi riceventi per la televisione</p> <p>ex b) di altre materie:</p> <p>— per apparecchi riceventi per la televisione</p> <p>ex III. altri:</p> <p>— Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate</p> <p>— Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione</p>	<p>10 000 UCE</p> <p>15 000 UCE</p>
ex 85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione</p> <p>— Cavi conduttori per antenne di televisione</p>	30 000 UCF
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm³:</p> <p>— Autocorriere, torpedoni e autobus completi</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— completi, con più di 6 posti a sedere</p>	100 000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05	<p>Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese la cabine :</p> <p>ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio :</p> <ul style="list-style-type: none"> — dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A — degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere — degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm³ — degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (a) <p>ex B altri :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere 	1 000 UCE.

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA DELEGAZIONE DELLA
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E DELLA DELEGAZIONE MAROCCHINA

Nel corso dei negoziati per l'adeguamento dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, la delegazione marocchina ha formulato un certo numero di osservazioni in merito alla procedura di consultazione prevista dall'articolo 50 dell'accordo e da avviare in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità.

La delegazione marocchina ha fatto rilevare al riguardo la specificità del caso greco e quindi la necessità che, nelle ulteriori tappe dell'ampliamento, sia la procedura che il contenuto dell'adattamento vengano adeguati alla natura e all'entità dei problemi posti dall'adesione dello Stato terzo interessato. Essa ha espresso in particolare il desiderio che per il futuro venga trovata un'adeguata formula di consultazione che consenta di cercare soluzioni parallelamente ai negoziati di adesione.

La delegazione della Comunità ha preso atto di queste osservazioni.

La delegazione della Comunità ha fatto presente, d'altro canto, che la Comunità farà il possibile per prendere in considerazione le preoccupazioni particolari dei suoi partner mediterranei, e quindi anche del Marocco, nel quadro dei suoi lavori sulle conseguenze di un nuovo ampliamento riguardo a Stati terzi.

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E IL REGNO DEL MAROCCO, A SEGUITO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da una parte,

e IL REGNO DEL MAROCCO,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, qui di seguito denominato "Accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne è parte integrante, è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco.

ARTICOLO 5

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, è abolita.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco.

ARTICOLO 7

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono aboliti secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 : 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 8

Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecento-ottantadue.

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA PORTOGHESE
IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

SUA MAESTIA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED
IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce
la Comunità economica europea, ed

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da un lato, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 e successivamente modificato e completato, in appresso denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare le norme transitorie e gli adeguamenti da apportare all'accordo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e di concludere il presente protocollo e

HANNO DESIGNATO a tal fine quali plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA :

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Jacques LEPRETTE,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Andrew O'ROURKE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

Jonkheer R.A. van SWINDEREN,
Ministro plenipotenziario,
Rappresentante Permanente aggiunto presso le
Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD :

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Inger NIELSEN,
Direttore Generale della delegazione per i negoziati
per l'ampliamento delle Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Ernâni RODRIGUES LOPES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
Capo della Missione del Portogallo
presso le Comunità europee ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO DELLE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente del protocollo addizionale all'accordo e della dichiarazione comune allegata all'atto finale, firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976.

TITOLO IAdeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne formano parte integrante, nonché il testo dell'atto finale e delle dichiarazioni allegate, redatti in greco, fanno fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

ARTICOLO 3

1. Ai prodotti originari del Portogallo di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, non elencati nell'allegato I, la Repubblica ellenica applica le disposizioni della tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n° 1 dell'accordo.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, la Repubblica portoghese applica l'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo n° 1 dell'accordo a tutti i prodotti di cui a quest'ultimo articolo importati dalla Grecia.

ARTICOLO 4

1. L'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo addizionale, modificato dall'articolo 5 del protocollo complementare, viene sostituito con il testo seguente :

"1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1983, i seguenti prodotti originari del Portogallo, sono subordinati all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria, in Grecia e in Irlanda, a massimali annui in esenzione da dazi doganali :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali (in tonnellate)
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : C. Carta e cartoni kraft : ex II. altri : - Carta e cartoni kraft per copertine, cosiddetti kraftliner F. altri	 62.000 2.000

Non appena si raggiunge un massimale stabilito per l'importazione di un prodotto determinato, la Comunità puo' ripristinare la riscossione dei dazi residui per i prodotti in oggetto sino alla fine dell'anno civile."

2. Nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, la Repubblica ellenica applica alle importazioni originarie del Portogallo lo stesso trattamento tariffario da essa accordato alla Comunità a nove.
3. Qualora la Comunità ripristini la riscossione dei dazi residui per il prodotto in causa, la Repubblica ellenica riscuoterà i dazi doganali calcolati in conformità degli articoli 6 e 7.
4. Quando, nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, le importazioni in Grecia di carta e cartoni kraft per copertine, cosiddetti kraftliner, della sotto-voce ex 48.01 C II della tariffa doganale comune, abbiano raggiunto il livello di 2.000 t, la Repubblica ellenica puo' ripristinare la riscossione dei dazi doganali quali sono definiti al paragrafo 3.

ARTICOLO 5

1. I volumi dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo, relativi ai prodotti qui di seguito indicati, vengono aumentati come segue :

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti tariffari comunitari
22.05	<p>Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcoole (mistelle) ;</p> <p>C. altri :</p> <p>I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>ex a) due litri o meno :</p> <p>- Verde</p> <p>C. altri :</p> <p>I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>ex a) due litri o meno :</p> <p>- Dão</p> <p>II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>ex a) due litri o meno</p> <p>- Dão</p> <p>C. III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>a) due litri o meno :</p> <p>ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1) :</p> <p>- Vini di Porto</p> <p>IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>a) due litri o meno :</p> <p>ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setubal (1) :</p> <p>- Vini di Porto</p> <p>C. III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>a) due litri o meno :</p> <p>ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1) :</p> <p>- Vini di Madera</p> <p>IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>a) due litri o meno :</p> <p>ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1) :</p> <p>- Vini di Madera</p>	<p>5.025 hl</p> <p>2.010 hl</p> <p>100.400 hl</p> <p>4.050 hl</p>
(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.		

2. Nell'ambito di questi contingenti tariffari comunitari, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità dell'articolo 13.

TITOLO II

Misure transitorie

ARTICOLO 6

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, ad esclusione dei pectati di cui alla voce ex 13.03 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario :
- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
 - le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate il :
 - . 1° gennaio 1983,
 - . 1° gennaio 1984,
 - . 1° gennaio 1985,
 - . 1° gennaio 1986.
2. Nel caso dei pectati di cui alla voce ex 13.03 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica riduce gradualmente la differenza tra il dazio di base ed il dazio doganale derivante dall'applicazione dell'accordo secondo il calendario di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 7

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 6 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Portogallo al 1° luglio 1980.
2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem".

ARTICOLO 8

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario :
 - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
 - le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate il :
 - . 1° gennaio 1983,
 - . 1° gennaio 1984,
 - . 1° gennaio 1985,
 - . 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Portogallo, è soppressa.

ARTICOLO 9

1. Per i prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, nell'elenco B dell'allegato D del protocollo n° 1 dell'accordo ed agli allegati I e II del protocollo addizionale, la Repubblica portoghese elimina gradualmente i dazi doganali sui prodotti importati dalla Grecia, secondo il seguente calendario :
 - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio sarà ridotto al 90 % del dazio di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascun dazio sarà ridotto all'80 % del dazio di base ;
 - altre quattro riduzioni, ciascuna del 20 %, saranno effettuate alle seguenti date :
 - . 1° gennaio 1983,
 - . 1° gennaio 1984,
 - . 1° gennaio 1985,
 - . 1° gennaio 1986.

2. Le importazioni in Portogallo provenienti dalla Grecia non possono in alcun caso beneficiare di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità dei nove.

ARTICOLO 10

1. Per i prodotti di cui all'articolo 9, il dazio di base oggetto delle successive riduzioni previste in detto articolo per ciascun prodotto, è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della Grecia al 1° luglio 1980.
2. Per quanto riguarda le esche di cui alla voce 36.08.03 della tariffa doganale portoghese ed i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale portoghese, il dazio di base è pari, rispettivamente, al 36 % ed al 30 % "ad valorem".

ARTICOLO 11

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto previsto nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo.

ARTICOLO 12

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare, a norma dell'articolo 1 del protocollo n° 2 dell'accordo, sui prodotti originari del Portogallo di cui alla tabella 1 di detto protocollo, è modificato dall'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia.
2. Per quanto riguarda i prodotti elencati alla tabella 1 del protocollo n° 2 dell'accordo, nonché all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 6, la differenza esistente tra :
 - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e
 - il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella 1 del protocollo n° 2 dell'accordo.

ARTICOLO 13

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali previsti o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Le importazioni in Grecia di prodotti originari del Portogallo non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità a nove.

ARTICOLO 14

1. La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 le restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato III originari del Portogallo.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato III.
3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee (UCE) e al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume e in valore, il contingente espresso in volume è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in valore almeno del 25 % all'anno ; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno in base a quello precedente, maggiorato dell'aumento.

Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i torpedoni, gli autobus e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente è aumentato del 20 % all'anno.

4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato III sono state inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario del Portogallo, se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove.
5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato III proveniente dalla Comunità a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunità a nove, essa liberalizza anche le importazioni di tale prodotto originario del Portogallo o aumenta in proporzione il contingente.
6. In merito alle licenze di importazione per i prodotti di cui all'allegato III originari del Portogallo, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni di detti prodotti originari della Comunità a nove, ad eccezione del contingente relativo ai concimi di cui alle voci 31.02, 31.03 ed alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative all'esercizio dei diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 15

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Portogallo sono ridotti secondo il seguente calendario :
 - alla data di entrata in vigore del presente protocollo : 25 %,
 - 1° gennaio 1982 : 25 %,
 - 1° gennaio 1983 : 25 %,
 - 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Per i prodotti elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica ellenica abolisce a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali e pagamenti in contanti all'importazione, convalida delle fatture, ecc.) per i prodotti originari del Portogallo, fatto salvo l'articolo 65 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione più rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nei paragrafi 1 e 2, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni di prodotti originari del Portogallo.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 16

Il Comitato misto apporta le modifiche eventualmente necessarie alle norme d'origine in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

ARTICOLO 17

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso forma parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 18

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure delle parti contraenti.

ARTICOLO 19

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addi' sedici marzo millenovecento-ottantadue.

ALLEGATO IELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13 ex 13.03	Pectati
Capitolo 15 ex 15.10	Prodotti ottenuti a partire da legno di pino, con tenore di acidi grassi uguale o superiore a 90 % in peso
Capitolo 17 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Capitolo 19 ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : "puffed rice", "corn-flakes" e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fino, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21 ex 21.02	Sucedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta ; estratti di sucedanei torrefatti del caffè esclusi gli estratti di cicoria torrefatta
21.04	Salse, condimenti composti escluso il "chutney" di mango liquido
ex 21.06	Lieviti di panificazione e lieviti naturali morti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCO)	Designazione della merci
Capitolo 22	
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07
	- non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte ma contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
	oppure :
	- contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22.09	Bovande alcoliche contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta) ; calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cemento idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati
ex 25.30	Acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_2BO_3 sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate ; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCU)	Designazione delle merci
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (garsch, slack wax, ecc), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido boricco e anidride boricca
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; soltossidati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio, allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bitostato di piombo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Designazione delle merci
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbonato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arsenati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipenole (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono: <ul style="list-style-type: none"> — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadritti, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : — Scorie di defosforazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calce naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti esclusi : a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; trita di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua rapa minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinte presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (eterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toilette; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifriche, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e - cere per l'odontoiatria -
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi, ad esclusione dell'ovoalbumina e della lattealbumina; colli; enzimi
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe pirotecniche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	37.03 Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	38.03 Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; pecci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonia o di pecci vegetali; leganti per anelli da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele soforati e carte moschicida, bastoncini ricoperti di esaclorociclossano e articoli simili, preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DIT, ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » in particolare per tram idraulici non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, ceteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi: a) quelle sotto forma di granuli, di tocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo b) gli scambiatori di ioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06, incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiato e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donne e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierato o da stuoaiato, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti: — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), gottrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Designazione delle merci
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o - indiennes - e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, striscie per teletipi, striscie perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), striscie gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Parafumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani ; piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobotiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti : — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Sera e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramie, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pezzi e guipures; ricami
Capitolo 59	Ovate e teltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattare, ceno e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali ed artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCLD)	Designazione delle merci
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite o di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (sinussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Diamigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toilette, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetrate per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per ottiche e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:</p> <p>a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16</p> <p>b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio</p> <p>c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le modelle e toglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35</p>
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichel e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zapette, forche, uncini, rastrelli e raschiatori; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da tino o da paglia, cesore da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili; moie con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.04	Coltelli a lama trincante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 82.11	Lame per rasi di sicurezza e loro sborzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaro e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e paghette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 17 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, muniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles '84 (1)	Designazione delle merci
84.27	Torchii, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Prese e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tiri ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldatori per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la derivazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, treccie, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di connessione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiante; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	
	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili, esclusa la voce 94.02

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles N.C.D.	Designazione delle merci
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacca, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trasporto dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambine e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

ALLEGATO IIELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROTOCOLLO

N° della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
28.08	Acido solforico ; oleum
28.16 01	Ammoniaca liquefatta o in soluzione : Ammoniaca liquefatta
31.02 02 03 06	Concimi minerali o chimici azotati : Nitrato di ammonio : in imballaggi di peso lordo non inferiore a 45 kg/tonnellata non nominato Nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16 %, nonché nitrato di calcio o di magnesio
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri ...
36.01	Polveri da sparo
36.02	Esplosivi preparati
36.04	Miche ; cordoni detonanti, inneschi e capsule fulminanti ; accenditori ; detonatori
36.06	Fiammiferi
36.08 03	Esche
42.02 06	Oggetti da viaggio, borse da donna, sacche per provviste, cartelle, ecc. Oggetti non nominati
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
55.08 01 02	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna : greggi o imbianchiti tinti
55.09	Altri tessuti di cotone
56.05 02 03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto di fibre tessili sintetiche di fibre tessili artificiali
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, preparati per la vendita al minuto
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
58.02	Altri tappeti, anche confezionati ...
58.04 01 02 03	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia ... di seta di fibre tessili sintetiche ed artificiali di lana o di peli
60.01 02 03 04 05	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza : di fibre tessili sintetiche od artificiali continue in fiocco di lana o di peli di altre fibre
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini

N° della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito di gomma o di materia plastica artificiale :
01	di tessuti di seta o di fibre tessili sintetiche od artificiali
02	di cuoio, con gambale di altezza superiore a 30 cm ...
03	non nominate, con soles di cuoio o di cuoio con soles di gomma
04	non nominate
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie
54.05	Parti di calzature di qualsiasi materia, eccetto il metallo :
01	di tessuto
02	di cuoio
03	di gomma o di materie plastiche artificiali
04	di altre materie
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie
04	lame da seghe circolari
05	oggetti non nominati

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.21	Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o pulverulente, ecc.
01	Apparecchi di annaffiamento ad aspersione
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, ecc.
02	Macchine ed apparecchi non nominati
84.55	Pezzi staccati ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente alle macchine ed apparecchi delle voci nn. 84.51 - 84.54 incluso :
01	delle macchine ed apparecchi dei nn. 84.51, 84.52 e 84.54
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, ecc.
01	Apparecchi per la telegrafia Apparecchi per la telefonia
02	Apparecchi telefonici, ricevitori e pezzi staccati
05	Parti e pezzi staccati
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, ecc.
01	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione
02	Apparecchi riceventi per la televisione
03	Apparecchi non nominati
04	Unità di sintonizzazione di radiofrequenza d'entrata
05	Parti e pezzi staccati non nominati

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
90.24	<p>Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n° 90.14 :</p> <p style="padding-left: 40px;">01 Termostati e pressostati</p>
92.12	<p>Supporti di suono per apparecchi della voce n° 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi :</p> <p style="padding-left: 40px;">Supporti di suono :</p> <p style="padding-left: 80px;">preparati per la registrazione :</p> <p style="padding-left: 120px;">01 Fili, film e nastri</p>

ALLEGATO IIIELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROTOCOLLO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	} 620 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosforici	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri	
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : — Caldaie per il riscaldamento centrale	
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	5.000 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : — di potenza inferiore a 37 kW	14.000 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie a nastri flessibili, ecc.) : ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	60.000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.14	Formi industriali o per laboratori, ad esclusione dei formi elettrici della voce 85.11 ; ex B. altri : — Parti e pezzi staccati di acciaio liscio per formi da cemento	1.000 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione : — delle bilance pesa-bambini — delle bilance di precisione graduate in g. destinate all'uso domestico — dei pesi per qualsiasi bilancia	16.000 UCE
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : ex II. altri : — Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt ex C. Parti e pezzi staccati : — di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt	2.220 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando ; A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : — di televisione	130.000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (segue)	C. Parti e pezzi staccati I. Mobili e cofanetti : ex a) di legno : — per apparecchi riceventi per la televisione ex b) di altre materie : — per apparecchi riceventi per la televisione ex III. altri : — Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate — Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione	} } 125,000 UCE } } 50,000 UCE
ex 85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : — Cavi conduttori per antenne di televisione	3.300 UCE
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti : I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna : ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm ³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm ³ . — Autocorriere, torpedoni e autobus completi ex b) altri : — completi, con più di 6 posti a sedere	} } } 150,000 UCE
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine : ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio : — dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A — degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere	}

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05 (segue)	<ul style="list-style-type: none">— degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm³— degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (a) ex B. altri:<ul style="list-style-type: none">— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere	1.000 UCE

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALL'ACCORDO CONCLUSO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
DA UN LATO, E LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DALL'ALTRO, IN SEGUITO ALL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DI IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
e

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità
europee con decorrenza 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo concluso tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compresi l'allegato ed i protocolli che ne fanno parte integrante, nonché il testo dell'atto finale e delle dichiarazioni allegate, redatti in lingua greca, fanno fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica Ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali, secondo il seguente calendario :

alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio sarà ridotto al 90 % del dazio di base ;

il 1° gennaio 1982 ciascun dazio sarà ridotto all'80 % del dazio di base ;

le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna verranno effettuate alle seguenti date :

- . 1° gennaio 1983
- . 1° gennaio 1984
- . 1° gennaio 1985
- . 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

Il dazio di base sul quale si applicano le successive riduzioni di cui all'articolo 3 deve essere, per ciascun prodotto, il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica Ellenica al 1° luglio 1980 nei confronti del Portogallo.

ARTICOLO 5

La Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario

alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa sarà ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa sarà ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna verranno effettuate alle seguenti date :

- . 1° gennaio 1983
- . 1° gennaio 1984
- . 1° gennaio 1985
- . 1° gennaio 1986.

L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 è, per ciascun prodotto, quella in vigore nella Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità dei nove.

Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Portogallo, è abolita.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto previsto nel calendario fissato, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo.

ARTICOLO 7

1. I depositi cauzionali ed i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari del Portogallo, sono ridotti secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo :
25 %,
- il 1° gennaio 1982 : 25 %,
- il 1° gennaio 1983 : 25 %,
- il 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione più rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nel paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Portogallo.

ARTICOLO 8

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche greche sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti multipli di parità scelti come base dei loro listini prezzi.
2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese portoghesi per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parità scelto per il listino, non devono essere inferiori ai prezzi riportati nel listino in questione per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri della Comunità a nove non siano accordate deroghe a questa disposizione. La Comunità informa immediatamente la Repubblica portoghese di ogni deroga accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese portoghesi possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese portoghesi conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli ivi praticati dai paesi terzi per gli stessi prodotti.

Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese portoghesi e delle imprese degli Stati membri della Comunità a nove sui listini di prezzi dei produttori del Portogallo, della Grecia e degli Stati membri della Comunità a nove per i prodotti effettivamente fabbricati in Grecia al 1° gennaio 1981. La Comunità fornisce alla Repubblica portoghese un elenco di tali prodotti.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 9

Il Comitato misto apporta le modifiche eventualmente necessarie alle norme sull'origine in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure suddette.

ARTICOLO 12

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sedici marzo millenovecento-ottantadue.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA
A SEGUITO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE D'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce
la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da un lato, e

IL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA
FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,
dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee il 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, qui di seguito chiamato "accordo",

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e di concludere il presente protocollo e hanno designato a questo scopo come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità
europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Jacques LEPRETTE,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità
europee ;

IL PRESIDENTE D'IRLANDA,

Andrew O'ROURKE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità
europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità
europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità
europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

M.H.J.Ch. RUTTEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità
europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente del Regno Unito ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Sir Roy DENMAN,
Direttore Generale della Direzione Generale delle
Relazioni estere della Commissione delle
Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA
FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,

Milica ŽIBERNA,

Segretario federale aggiunto del commercio con l'estero ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti
in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte dell'accordo e delle
dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato a Belgrado
il 2 aprile 1980.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, inclusi gli allegati e i protocolli
che ne fanno parte integrante, nonché le dichiarazioni
allegate all'atto finale, redatti in lingua greca fanno fede
alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio di
cooperazione approva la versione greca.

ARTICOLO 3

Il volume mensile previsto all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo è portato a 4 200 tonnellate.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti contemplati all'allegato I, viene aumentato il volume dei massimali annuali che la Comunità applica, conformemente al protocollo n° 1 dell'accordo, ai prodotti originari della Jugoslavia. Il volume dei massimali annuali per il 1982 per questi prodotti è fissato nell'allegato I.

2. Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti di cui all'allegato II, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità dell'articolo 5.

3. Se nel corso del periodo d'applicazione delle misure transitorie la Comunità ripristina i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II, la Repubblica ellenica ripristina i dazi doganali che essa applica ai paesi terzi per gli stessi prodotti alla data considerata.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 5

Per i prodotti contemplati all'allegato II e originari della Jugoslavia, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente sui dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'accordo secondo il seguente calendario :

Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, la Repubblica ellenica applica un dazio che riduce del 20 % il divario tra il dazio di base e quello risultante dall'applicazione dell'accordo.

Questo divario è nuovamente ridotto del 20 % ogni volta al 1° gennaio 1983, al 1° gennaio 1984 ed al 1° gennaio 1985.

A partire dal 1° gennaio 1986, la Repubblica ellenica applica integralmente i dazi doganali derivati dall'applicazione dell'accordo per i prodotti contemplati dal presente articolo.

ARTICOLO 6

1. Per i prodotti contemplati all'allegato II, il dazio di base sul quale le riduzioni successive di cui all'articolo 5 devono essere operate per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Jugoslavia il 1° luglio 1980.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunità europee, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem".

ARTICOLO 7

1. Per i prodotti contemplati all'allegato II, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Jugoslavia secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base,

le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

- 1° gennaio 1983,
- 1° gennaio 1984,
- 1° gennaio 1985,
- 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi fra la Grecia e la Jugoslavia, è abolita.

ARTICOLO 8

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili sui prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente che previsto dal calendario fissato, essa sospende o riduce della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Jugoslavia.

ARTICOLO 9

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80, originari della Jugoslavia, è modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi fra la Comunità a nove e la Grecia.

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 che figurano all'allegato II del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 5, la differenza esistente tra :

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione e
- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

ARTICOLO 10

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979.

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Jugoslavia non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità a nove.

ARTICOLO 11

1. La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato III del presente protocollo originari della Jugoslavia.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti. I contingenti per il 1982 sono elencati all'allegato III.

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in valore e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume e in valore, il contingente espresso in volume è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in valore almeno del 25 % all'anno ; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento.

Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i torpedoni, gli autobus e altri veicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente è aumentato del 20 % all'anno.

4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato III sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza l'importazione di questo prodotto originario della Jugoslavia se il prodotto è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove.

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato III proveniente dalla Comunità a nove o se essa aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario della Jugoslavia od aumenta in proporzione il contingente.

6. In merito alle licenze d'importazione per i prodotti di cui all'allegato III ed originari della Jugoslavia, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni di detti prodotti originari della Comunità a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 12

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Jugoslavia sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

- a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo : 50 %,
- il 1° gennaio 1983 : 25 %,
- il 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi all'importazione, regime di pagamento in contanti, convalida delle fatture, ecc.) sono soppressi dalla Repubblica ellenica dal 1° gennaio 1981 per i prodotti originari della Jugoslavia, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979.

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Jugoslavia.

ARTICOLO 13

1. La Repubblica ellenica può applicare massimali fino al 31 dicembre 1985 per i prodotti elencati all'allegato IV ed originari della Jugoslavia.

I massimali fissati per l'anno 1982 sono elencati in quello stesso allegato.

2. A partire dal 1° gennaio 1983, l'importo dei massimali espressi in volume verrà aumentato annualmente di almeno il 5 %.

3. Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto oggetto di un massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Repubblica ellenica sospende l'applicazione di detto massimale.

4. Se un massimale fissato per le importazioni di un prodotto è raggiunto la Repubblica ellenica può ripristinare il dazio per le importazioni del prodotto in questione sino alla fine dell'anno civile. Il dazio da ripristinare sarà quello della tariffa doganale greca ravvicinata alla tariffa doganale comune.

5. I massimali verranno soppressi il 1° gennaio 1986.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 14

Il Consiglio d' cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 15

Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 16

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro proprie procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure da parte delle parti contraenti.

ARTICOLO 17

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbocrata, ciascuno dei testi facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addi' primo aprile millenovecento-ottantadue.

ALLEGATO ILista prevista all'articolo 4Lista relativa all'allegato I del protocollo n° 1 dell'accordo

N della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale 1982 (tonnellate)
31.02 (1)	Concimi minerali o chimici azotati: B Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco C. altri	2 200 19 300
31.05 (1)	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti od involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	32 000
39.03	Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (cellodina e collodi, celluloidi, ecc), fibra vulcanizzata. B. altri: I Cellulosa rigenerata II. Nitrati di cellulosa	1 086 589
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: B. altre II. non nominati. — dei tipi utilizzati per velocipedi, per velocipedi con motore ausiliario, per motocicli e moto «scooters», protettori (flaps) (presentati isolatamente), tubolari — altri	2 103 2 952
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti A. Oggetti di vestiario B. Guanti, comprese le muffole II speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario	264
44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	23 125
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	359

(1) La Jugoslavia non potrà esportare in Italia quantitativi superiori a quelli consolidati in sede di GATT

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale 1982 (tonnellate)
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale: A Calzature con tomaia di cuoio naturale	422
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	4 205
70 14	Vetrate per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica. II altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	1 585
73 18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	8 402
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15mm	635
74 07	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame	1 757
76 02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	1 055
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	2 312
79 03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco	2 000
85 01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (radrizzatori, ecc.); trasformatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione. B altre macchine ed apparecchi: I Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti C Parti e pezzi staccati	3 187
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione: B altri	1 705
85.25	Isolatori di qualsiasi materia	286
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	597
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo: loro parti e pezzi staccati: B. Rimorchi e semirimorchi: II altri	1 615

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale 1982 (tonnellate)
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n 94 02) e loro parti: B. altri: ex II. non nominati: — esclusi i mobili per sedersi appositamente costruiti per automobili	5 254
94 03	Altri mobili e loro parti	4 623

Lista relativa all'allegato II A del protocollo n° 1 dell'accordo

Categoria di prodotti	N della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1982
1	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	3 832
2	55.09	Altri tessuti di cotone	tonnellate	4 655 (1)
3	56.07 A	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco	tonnellate	376
4	60 04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi da indumenti per bambini piccoli, in cotone o in fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diverse da indumenti per bambini piccoli	1 000 pezzi	1 192,7
5	60 05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) 22 bbb) ccc) ddd) eee)	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh); a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	293,5

(1) Diversi dai greggi e sbiancati al massimo al 15 %.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Categoria di prodotti	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1982
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	Calzoncini, shorts e pantaloni, di tessuti, per uomo e per ragazzo, pantaloni di tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	172,335
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone, o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	99,44
8	61.03 A	Camicie e camicette tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	626,88
9	55.08 62.02 B III a) 1	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna Biancheria da toilette, da servizio o da cucina, noccia del tipo spugna, di cotone	tonnellate	213
12	60.03 A B I II b) C D	Calze sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche, per donna	1 000 paia	1 342,52
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A (di tessuti impregnati, rivestiti o ricoperti), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	145,410

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Categoria di prodotti	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1982
16	61.01 B V c) 1 2 3	Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1 000 pezzi	147,003
18	61.03 B C	Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	tonnellate	54
24	60.04 B IV b) 1 bb) d) 1 bb)	Pigiama a maglia, di cotone o di fibre sintetiche, per uomo e per ragazzo	1 000 pezzi	191
25	60.04 B IV b) 2 aa) bb) d) 2 aa) bb)	Pigiama e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza o per bambini (diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés))	1 000 pezzi	217,27
48	53.07 53.08 B	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	222
52	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	tonnellate	71
67	60.05 A II b) 5 B 60.06 B II B III	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (ad eccezione degli indumenti), a maglia non elastica né gommata Manufatti (diversi dai costumi da bagno), a maglia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	tonnellate	169
73	60.05 A II b) 3	Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	259,04

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lista relativa all'allegato II B del protocollo n° 1 all'accordo

Categoria di prodotti	N della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1982
22	56.05 A	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	278
23	56.05 B	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	163
33	51.04 A III a) 62.03 B II b) 1	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili in polietilene o polipropilene di larghezza inferiore a 3 m Sacchi di tessuti fabbricati con lamette e simili	tonnellate	198
37	56.07 B	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	tonnellate	635
—	59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	tonnellate	1.844

Lista relativa all'allegato III del protocollo n° 1 dell'accordo

N della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale 1982
27.10	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi), preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base</p> <p>A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi</p> <p>B. Oli medi: III. destinati ad altri usi</p> <p>C. Oli pesanti. I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi</p> <p>II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi</p>	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali 1982
27.10 (segue)	C. III. Oli lubrificanti ed altri: c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 del capitolo 27 (a) d) destinati ad altri usi	450 250 tonnellate
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 % I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile B. altri I Propani e butani commerciali: c) destinati ad altri usi	
27.12	Vaselina. A. greggia. III. destinata ad altri usi B. altra	
27.13	Paraffina, cera di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati B. altri: I greggi: c) destinati ad altri usi II non nominati	
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi C. altri: II. non nominati	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Lista relativa all'allegato IV del protocollo n° 1 dell'accordo

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali 1982
73.02	Ferro-leghe: C. Ferro-silicio D. Ferro-silicio-manganese E. Ferro-cromo e ferro-silicio-cromo: I. Ferro-cromo: di cui ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbone inferiore o uguale a 0,10% e una quantità di cromo superiore a 30% fino ad un massimo di 40% (ferro-cromo ultraraffinato)	4 540 tonnellate 700 tonnellate 1 074 tonnellate 537 tonnellate
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio A. Alluminio greggio	1 867 tonnellate
78.01	Piombo greggio (anche argenteo); cascami e rottami di piombo A. Piombo greggio: II. altro	1 113 tonnellate
79.01	Zinco greggio, cascami e rottami di zinco A. Zinco greggio	1 417 tonnellate

ALLEGATO IILista prevista all'articolo 5

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13	
ex 13.02	Incenso
ex 13.03	Pectati
Capitolo 14	
ex 14.05	Vallone o avellanee, galle
Capitolo 15	
ex 15.06	Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di carcasse, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.19	Acidi grassi industriali (oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)
ex 15.16	Lere vegetali, anche colorate artificialmente, gregge
ex 15.17	Degras
Capitolo 17	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Capitolo 19	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura («puffed-rice», «corn-flakes» e simili)
Capitolo 21	
ex 21.04	«Chutney» di mango liquido
ex 21.06	Lieviti naturali vivi
Capitolo 22	
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
ex 22.09	Acqua: ti di prugne dette «shjovicka», presentate in recipienti contenenti due litri o meno

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso, anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
ex 25.30	Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_2BO_3 sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; cleum
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
28.12	Acido borico e anidride borica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica), perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri, fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti, ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfosolfati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio, allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono:
	— Sigarette antiasmatiche
	— Chinina, cinchonina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità
	— Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità
	— Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici
	— Vitamine e preparazioni a base di vitamine
	— Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi:
	— Scorie di defosforazione
	— Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calci naturali trattati termicamente
	— Fosfati bicalci con tenore in fluoro superiore od uguale a 0.2 %
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il «kermes»
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale); prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti, esclusi: a) Pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) Colori di cromo e del blu di Prussia; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; frittata di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toletta; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capitolo 35	
ex 35.01	Colle di caseina

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 35 02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine, escluse l'ovoalbumina e la lattoalbumina
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocollo solido
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce 35.07) e loro derivati; polvere di pelle trattata o non al cromo
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg
35.07	Enzimi, enzimi preparati non nominati né compresi altrove
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; flammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	
37 03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	
38 03	Carboni attivati, sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38 09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38 18), creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonia o di peci vegetali, leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38 11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, eteri ed eteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi: a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo b) gli scambiatori di ioni
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologie e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio, oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	45.03 Lavori di sughero naturale 45.04 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panterajo o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche nuniti in strisce (ex 46.02)
Capitolo 48	ex 48.01 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti: — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 48 01 (segue)	<ul style="list-style-type: none"> — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48 03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli
ex 48 07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennes» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte reattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48 14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini, scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48 16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria, album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi: tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani; piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica) stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramie, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01, filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami
Capitolo 59	Ovate e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattare, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scopine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 69	Prodotti ceramici, escluse le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:</p> <p>a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16</p> <p>b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio</p> <p>c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35</p>
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10% di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	<p>ex 82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti, coltelli da fieno o da paglia, cesole da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano</p> <p>82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)</p> <p>ex 82.04 Fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico</p> <p>82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame</p> <p>ex 82.11 Lame per rasoi di sicurezza e loro sbocchi</p> <p>ex 82.13 Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati</p> <p>82.14 Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili</p>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.07, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto, ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno: pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi, erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi, erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebbiatrici, spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale, presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piullare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i ruttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocita
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW, trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici, apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per articolare, scaldaferrì per arricciare, ecc.), ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate, imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	
	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili, esclusa la voce 94.02

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli: modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

ALLEGATO IIILista prevista all'articolo 11

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	} 1 000 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi, prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg: A. altri concimi: I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo IV altri	
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: ex C. altri. — a sezione circolare, non filettati, muniti all'estremità di dispositivi di collegamento rapido, destinati all'irrigazione dei campi (previo collegamento con apparecchi per innaffiamento)	20 000 ECU
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: — Caldaie per il riscaldamento centrale — Radiatori per il riscaldamento centrale	5 000 ECU 15 000 ECU
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: — di potenza inferiore o pari a 32 MW	10 000 ECU
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): — di potenza inferiore a 37 kW	15 000 ECU

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
84.10	<p>Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore: elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):</p> <p>ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti</p> <p>B. altre pompe</p> <p>C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)</p>	40 000 ECU
84.14	<p>Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11.</p> <p>ex B. altri</p> <p>— Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento</p>	1 500 ECU
84.15	<p>Materiali, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>C. altri</p> <p>ex II. altri.</p> <p>— Armadi non attrezzati di un gruppo frigorifero</p>	15 000 ECU
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione</p> <p>— delle bilance pesa-bambini</p> <p>— delle bilance di precisione graduate in g. destinate all'uso domestico</p> <p>— dei pesi per qualsiasi bilancia</p>	15 000 ECU
85.01	<p>Macchine generatrici, motori, convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione.</p> <p>A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex II. altri:</p> <p>— Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt</p> <p>ex C. Parti e pezzi staccati:</p> <p>— di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt</p>	50 000 ECU

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
ex 85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>— Cavi conduttori per antenne di televisione</p>	5 300 ECU
87 02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione:</p> <p>ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm³:</p> <p>— Autocorriere, torpedoni e autobus completi</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— completi, con più di 6 posti a sedere</p>	160 000 ECU
87 05	<p>Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine:</p> <p>ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio.</p> <p>— dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A</p> <p>— degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere</p> <p>— degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm³</p> <p>— degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a)</p> <p>ex B. altri.</p> <p>— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere</p>	1 500 ECU

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO IVLista prevista all'articolo 13

N della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale 1982
ex 38.19	Cementi, malte e composizioni simili, refrattari	602 tonnellate
44 05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm ex C altri, escluso il legno di noce, di bosso, di mogano, di palissandro, di tuia, di palma e simili o di legni profumati	8 000 m ³
48 01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli ex F. altri — Ovatta di cellulosa, falde di fibre di cellulosa — Carta per la stampa e la scrittura — Carta da imballaggio al soffitto — Carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting» — Carta paglia — Carta e cartoni da imballaggio a base di carta da macero — Carta e cartoni da più strati di pasta di qualità diversa, cosiddetti duplex, triplex e multiplex — altri cartoni, esclusi il cartone paglia e presspan	1 000 tonnellate (*)
ex 48 04	Carta e cartoni semplicemente nuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli — Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, del tipo Bristol e simili	40 tonnellate
48 05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghevoli, gofrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli ex B. altri: — Carta increspata per uso domestico, igienico o da toilette	40 tonnellate
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa. ex A. di fibre tessili sintetiche: — del peso di 0,33 mg/m o più	70 tonnellate

(*) Tuttavia, per ogni gruppo di prodotti compreso in alinea, le importazioni non possono superare il 20% dei massimali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale 1982
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	900 tonnellate
ex 85.03	Pile elettriche: — Pile elettriche di volume di 300 cm ³ o meno	10 tonnellate
ex 97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	3 tonnellate

ATTO FINALE

I plenipotenziari

DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DEL PRESIDENTE D'IRLANDA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD, e

DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da un lato, e

DEL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA
FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA
dall'altro,

riuniti a Bruxelles, il primo aprile millenovecentottantadue per la firma del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità,

alla firma di questo protocollo hanno preso atto : dello scambio di lettere relativo all'articolo 3.

I plenipotenziari hanno convenuto che lo scambio di lettere verrà sottoposto, se del caso, alle procedure necessarie per garantire la sua validità alle stesse condizioni del protocollo aggiuntivo.

Scambio di lettere relativo
all'articolo 3

Lettera n° 1

Signora Presidente,

con riferimento all'articolo 3 del presente protocollo, la Comunità è disposta a concedere alla Jugoslavia la possibilità di beneficiare delle seguenti disposizioni :

1. Se nel corso di un determinato mese, il volume indicato all'articolo 3 non è stato totalmente esaurito, il quantitativo non utilizzato può essere riportato solo al mese successivo e cioè fino ad un volume di 1 200 tonnellate.

2. Tuttavia, i quantitativi non esportati nel periodo del 1° gennaio al 31 maggio possono essere riportati al periodo dal 1° giugno al 30 settembre fino ad un volume di 6 000 tonnellate.

Il volume mensile di esportazione in quest'ultimo periodo non può superare le 6 300 tonnellate.

3. Se l'applicazione delle succitate disposizioni fa sorgere difficoltà particolari per una delle parti, esse procederanno a consultazioni preliminari prima di ricorrere alle autorità dell'accordo.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di comunicarmi l'accordo della sua delegazione su quanto precede.

Voglia gradire, Signora Presidente, l'espressione della mia alta stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

Lettera n° 2

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha fatto la seguente comunicazione :

"Con riferimento all'articolo 3 del presente protocollo, la Comunità è disposta a concedere alla Jugoslavia la possibilità di beneficiare delle seguenti disposizioni :

1. Se nel corso di un determinato mese, il volume indicato all'articolo 3 non è stato totalmente esaurito, il quantitativo non utilizzato può essere riportato solo al mese successivo e cioè fino ad un volume di 1 200 tonnellate.

2. Tuttavia, i quantitativi non esportati nel periodo del 1° gennaio al 31 maggio possono essere riportati al periodo dal 1° giugno al 30 settembre fino ad un volume di 6 000 tonnellate.

Il volume mensile di esportazione in quest'ultimo periodo non può superare le 6 300 tonnellate.

3. Se l'applicazione delle succitate disposizioni fa sorgere difficoltà particolari per una delle parti, esse procederanno a consultazioni preliminari prima di ricorrere alle autorità dell'accordo.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di comunicarmi l'accordo della sua delegazione su quanto precede."

Mi pregio accusare ricevuta della presente e di confermarLe l'accordo della mia delegazione su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica
socialista federativa
di Jugoslavia

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA
DI IUGOSLAVIA DALL'ALTRO, A SEGUITO
DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,
dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee il 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dall'altro, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, qui di seguito chiamato "accordo",

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e di concludere il presente protocollo :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo, la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo e dell'atto finale corredato dalle dichiarazioni ivi allegate sono redatti in lingua greca e fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti elencati nell'allegato, viene aumentato il volume dei massimali annuali che la Comunità applica, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, ai prodotti originari della Jugoslavia. Il volume dei massimali annuali per il 1982 per questi prodotti è fissato nell'allegato.
2. Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti di cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica applica i dazi doganali calcolati in conformità dell'articolo 4.
3. Se, nel corso del periodo d'applicazione delle misure transitorie la Comunità ripristina i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica ripristina i dazi doganali che essa applica ai paesi terzi per gli stessi prodotti alla data considerata.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 4

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base,

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna si effettuano il
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 5

Per ciascun prodotto, il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive di cui all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 6

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Jugoslavia secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base,
- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano il
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

2. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base sulla quale devono essere operate le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è l'aliquota applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Jugoslavia è abolita.

ARTICOLO 7

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato agli articoli 4 e 6, essa sospende o riduce della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Jugoslavia.

ARTICOLO 8

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Jugoslavia sono aboliti secondo il seguente calendario :

- a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo :
50 %,
- il 1° gennaio 1983 : 25 %,
- il 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce nei confronti della Comunità a nove l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni di prodotti originari della Jugoslavia.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 9

Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro proprie procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure da parte delle parti contraenti.

ARTICOLO 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbocroata, ciascuno dei testi facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì primo aprile millenovecentottantadue.

ALLEGATOLista prevista all'articolo 3

Numero della Nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.10	<p>Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine :</p> <p>A. semplicemente laminate o estruse a caldo</p> <p>D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) :</p> <p>I. semplicemente placcate :</p> <p>a) laminate o estruse a caldo</p>	19 110
73.11	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :</p> <p>A. Profilati :</p> <p>I. semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>a) semplicemente placcati :</p> <p>1. laminati o estrusi a caldo</p> <p>B. Palancole</p>	2 728

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della Nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :</p> <p>A. semplicemente laminati a caldo</p> <p>B. semplicemente laminati a freddo :</p> <p> I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a)</p> <p>C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p> III. stagnati :</p> <p> a) Latta</p> <p> V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) :</p> <p> a) semplicemente placcati :</p> <p> 1. laminati a caldo</p>	5 638
73.13	<p>Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :</p> <p>A. Lamiere dette "magnetiche"</p> <p>B. altre lamiere :</p> <p> I. semplicemente laminate a caldo</p> <p> II. semplicemente laminate a freddo. dello spessore :</p> <p> b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm</p> <p> c) di 1 mm o meno</p> <p> III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare</p>	34 953

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della Nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.13 (segue)	<p>IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :</p> <p>b) stagnate</p> <p>c) zincate o piambate</p> <p>d) altre (ramate, ossidate, artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)</p> <p>V. altrimenti foggiate o lavorate :</p> <p>a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :</p> <p>2. altre</p>	
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n° 73.06 al n° 73.14 inclusi :</p> <p>A. Acciai fini al carbonio :</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :</p> <p>b) altri :</p> <p>1. Lingotti</p> <p>2. Blumi, billette, bramme, bidoni</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p>IV. Larghi piatti</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p>	19 041

Numero della Nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.15 (segue)	<p>VI. Nastri :</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiere :</p> <p>a) semplicemente laminate a caldo</p> <p>b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :</p> <p>2. inferiore a 3 mm</p> <p>c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>d) altrimenti foggiate o lavorate :</p> <p>1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p> <p>B. Acciai legati :</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :</p> <p>b) altri :</p> <p>1. Lingotti :</p> <p>bb) altri</p> <p>2. Blumi, billette, bramme, bidoni</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p>IV. Larghi piatti</p>	

Numero della Nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.15 (segue)	<p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo :</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri :</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiere :</p> <p>a) lamiere dette "magnetiche" :</p> <p>b) altre lamiere :</p> <p>1. semplicemente laminate a caldo</p> <p>2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :</p> <p>bb) inferiore a 3 mm</p> <p>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>4. altrimenti foggiate o lavorate :</p> <p>aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p>	

PROTOCOLLO
ALLA SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE
IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL ~~REGNO~~ UNITO DI GRAN BRETAGNA E
D'IRLANDA DEL NORD,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, qui di seguito denominata "Comunità", firmato a Roma il 25 marzo 1957, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati membri", e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da una parte, e

IL CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBAÑOS,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE
COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLO STATO
INDIPENDENTE DI DOMINICA,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO
RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA,

IL CAPO DI STATO DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

IL CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA,

IL CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ' E
PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,

IL CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM,

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTA' IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,

d'altra parte,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, intervenuta il 1° gennaio 1981,

VISTA la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in appresso denominata "convenzione",

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adattamenti da apportare alla convenzione nonché le relative misure transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e di concludere il presente protocollo.

A tal fine HANNO DESIGNATO come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Luc de La BARRE de NANTEUIL,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee,

PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Andrew O'ROURKE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

M.H.J.Ch. RUTTEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD :

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente del Regno Unito,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Klaus MEYER,
Direttore Generale dello Sviluppo,
Commissione delle Comunità europee ;

CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS :

Richard F.A. ANTHONY,
Alto Commissario ;

CAPO DI STATO DELLE BARBADOS :

Oliver H. JACKMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN :

David Douwa GBAGUIDI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA :

Geoffrey G. GAREBAMONO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI :

Cyprien MBONIMPA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN :

El Hadj Mahmoudou HAMAN DICKO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE :

Severino ALMEIDA,
Incaricato d'affari a.i. presso l'Ambasciata
del Capo Verde nei Paesi Bassi ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA :

Jean-Louis PSIMHIS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE :

Ali MLAHAILI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della
Repubblica federale islamica delle Comore a Parigi ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO :

Alfred RAOUL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO :

Seydou DIARRA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI :

Ahmed Ibrahim ABDI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH
DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA :

Arden SHILLINGFORD,

Alto Commissario del Commonwealth della Dominica, Londra ;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO
RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA :

Dr. Ghebray BERHANE,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI :

Josua D.V. CAVALEVU,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON :

Martin Jean REKANGALT,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA :

Babou Ousman JOBE,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA :

J.B. WILMOT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

CAPO DI STATO DI GRENADA :

G.R.E. BULLEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA :

Daouda KOUROUMA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU :

Luis d'OLIVEIRA SANCA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE :

Julian Abaga Ada ESHONO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA :

Harold SAHADEO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA :

Antoine K. DAKOURE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA :

Carmen Yvonne PARRIS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA :

J.G. KITI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI :

Peter Ipu PEIPUL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della
Papua Nuova Guinea ;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO :

L.B. MONYAKE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA :

Konah BLACKETT,
Incaricato d'affari a.i. ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR :

Pierre Désiré RANJEVA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI :

M.D.P. Wilson KACHIKUWO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI :

Yaya DIARRA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA :

Kane BOUNA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL CAPO DI STATO DI MAURIZIO :

Raymond CHASLE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER :

Habou SALEY,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA :

CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA :

Peter Ipu PEIPUL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA :

Callixte HATUNGIMANA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE :

Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G.,
Alto Commissario nel Regno Unito per St. Vincent e
Grenadine ;

CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA :

Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G.,
Alto Commissario nel Regno Unito per Santa Lucia ;

CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE :

John George Mc ARTHUR,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della
Nuova Zelanda ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E
PRINCIPE :

Fradique de MENEZES,
Direttore del centro commerciale di Londra ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL :

Seydina Oumar SY,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE :

Adil ISKAROS,
Console generale onorario, Parigi ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE :

Sahr MATTURI,
Incaricato d'affari a.i. ;

CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE :

Josua D.V. CAVALEVU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO :

Ali Abdi GURHAN,
Incaricato d'affari a.i. ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN :

Sayed Nuri Khalil SIDDIG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM :

Carlo LAMUR,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND :

Kenneth MBULI,
Incaricato d'affari a.i. ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA :

Ernest Abel MULOKOZI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD :

ISSAKA RAMAT ALHAMDOU,
Incaricato d'affari a.i. ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO :

Ellom-Kodjo SCHUPPIUS,
Incaricato d'affari a.i. ;

SUA MAESTA' IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA :

Inoke F. FALETAU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO :

James O'Neil LEWIS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU :

Josua D.V. CAVALEVU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA :

Francis G. OKELO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU :

Josua D.V. CAVALEVU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE :

KENGO wa DONDO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA :

Fidelis Fields BWALYA,
Incaricato d'affari a.i. ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE :

F. Arthur BLUMERIS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti
in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diviene parte contraente della convenzione e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché dell'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla convenzione e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980.

TITOLO IADATTAMENTI

ARTICOLO 2

I testi menzionati nell'articolo 1, compresi gli allegati e i protocolli che ne formano parte integrante nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua greca, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio dei Ministri approva la versione greca.

TITOLO IIMISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP, secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti degli Stati ACP il 1° luglio 1980.
2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunità europee, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem".

ARTICOLO 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari degli Stati ACP secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
 - le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a Nove.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita dopo il 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP, è abolita.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a Nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP.

ARTICOLO 7

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80, originari degli Stati ACP, è modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a Nove e la Grecia.

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 e figuranti anche all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra :
 - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e

 - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalla convenzione.

ARTICOLO 8

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979.

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dagli Stati ACP non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione più favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunità a Nove.

ARTICOLO 9

1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari degli Stati ACP.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. Detti contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II.
3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee (UCE), ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in valore almeno del 25 % all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento.

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume è aumentato del 15 % all'anno e quello espresso in valore del 20 % all'anno.

4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario degli Stati ACP, se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a Nove.
5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunità a Nove, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunità a Nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario degli Stati ACP od aumenta in proporzione il contingente.
6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari degli Stati ACP, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunità a Nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 10

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per quanto concerne i prodotti originari degli Stati ACP sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo 25 %,
 - 1° gennaio 1982 : 25 %,
 - 1° gennaio 1983 : 25 %,
 - 1° gennaio 1984 : 25 %.
2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali e pagamenti in contanti all'importazione, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari degli Stati ACP.
3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a Nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

TITOLO IIIDISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 11

Il Consiglio dei Ministri apporta alle norme di origine le modifiche che dovessero risultare necessarie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 12

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante di quest'ultimo. Il presente protocollo costituisce parte integrante della convenzione.

ARTICOLO 13

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento delle procedure ad opera delle parti contraenti.

ARTICOLO 14

Il presente protocollo è redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, l'otto ottobre millenovecentottantuno.

Allegato IElenco dei prodotti previsti all'articolo 3

Numero della nomenclatura di Bruxelles di Bruxelles (NCCO)	Designazione delle merci
Capitolo 13 ex 13.02 ex 13.03	Incenso Pectati
Capitolo 14 ex 14.05	Vallone o avellane, galle
Capitolo 15 ex 15.05 ex 15.06	Stearina di lana Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose
ex 15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
ex 15.17	Degras
Capitolo 17 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02
Capitolo 19 ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Pasta alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21.05 e 21.07

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 22 22,01	Acque, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22,02	Lisciate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20,07
ex 22,08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
ex 22,09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande
Capitolo 24 24,02	Tabacchi lavorati; estratti o saghi di tabacco
Capitolo 25	
25,20	Pietra di gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25,22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25,23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti - clinkers -), anche colorati
ex 25,30	Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_2BO_3 sul prodotto secco
ex 25,32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27,05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27,06	Carrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri carrami minerali, compresi i carrami minerali privati delle frazioni di testa e i carrami minerali ricostruiti
27,08	Pece e coke di pece di carbone di carbon fossile o di altri carrami minerali
ex 27,10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27,11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numeri della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
27.12	Vasclina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido bórico e anidride bórica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di zolfo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica; idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃)
ex 28.27	Mimo di piombo e litargiro
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluorborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio, cloruro di calcio
ex 28.31	Iposcloriti; iposclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfosolfato
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio; allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NC (1))	Designazione delle merci
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbonato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Percossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili, naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua, amidrati
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio, eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="549 1420 1289 1442">— Sigarette antiassmaniche <li data-bbox="549 1442 1289 1487">— <i>Chinina, cinchonina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di spettacolo</i> <li data-bbox="549 1487 1289 1532">— <i>Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di spettacolo</i> <li data-bbox="549 1532 1289 1554">— Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici <li data-bbox="549 1554 1289 1576">— Vitamine e preparazioni a base di vitamine <li data-bbox="549 1576 1289 1599">— Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, spandrappe, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : — Scorie di detossificazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calce naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcei con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'anna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » - fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti esclusi : a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia, prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria, ingobbi ; trutta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fogli
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto, soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina), stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resmoidi, soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toilette; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifriche; prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e - cere per l'odontoiatria -
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi, ad esclusione delle caseine, dei caseinati e di altri derivati delle caseine, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina; colle; enzimi
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe pirotecniche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	37.03 Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	38.03 Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Carrami di legno; oli di carrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoti di legno; acetole metilico greggio; olio di acetone; pecci vegetali di ogni specie; pece da birra e preparazioni simili a base di colofonia o di pecci vegetali; leganti per ancore da tonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solorati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorociclosano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DIT, ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » (in particolare per treni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	ex 39.02 Cloruro di polivinile
ex 39.01	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, ceteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, escluso:
ex 39.02	
ex 39.03	
ex 39.04	
ex 39.05	
ex 39.06	
	a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo
	b) gli scambiatori di ioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06, incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, faturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoro, esclusi il cuoro e le pelli pergamenate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoro o di pelli; oggetti da correggiato e da sellato; oggetti da viaggio; borse da donne e simili contenitori, lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori, pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panerato o da stuoio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), gottrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennes » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate o argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone, cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, raccorni, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani ; piatti, bicchieri, sottopiatto, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla ruspica, incartonnati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti : — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazioni delle merci
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e rame, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pezzi e guipures; ricami
Capitolo 59	Ovate e feltri, corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattare, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
68 09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68 10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68 11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »
68 12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68 14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per treni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70 04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70 05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70 06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70 07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70 08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70 09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70 10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70 13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toilette, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70 14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70 15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70 16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e consiglie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di orficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:</p> <p>a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16</p> <p>b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio</p> <p>c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le modelle e toglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35</p>
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelo e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zapette, forche, uncini, rastrelli e raschiatori; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesone da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trincante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCB)	Designazione delle merci
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbizzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditori, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzo staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e paghette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW, motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numeri della nomenclatura di Bruxelles N.C.D.	Designazione delle merci
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitura
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA, motori di potenza pari o inferiore a 74 kW, convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW, trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldatori per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	
	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili, esclusa la voce 94.02

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numeri della nomenclatura di Bruxelles N.C.D.	Designazione delle merci
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stracci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e corrette fili
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilograti della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

Allegato IIElenco dei prodotti previsti all'articolo 9

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	} 800 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosforati	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :	
	A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri	
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : — Caldaie per il riscaldamento centrale	3.200 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	6.400 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : — di potenza inferiore a 37 kW	17.700 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie a nastri flessibili, ecc.) : ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	86.500 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.14	Formi industriali o per laboratori, ad esclusione dei formi elettrici della voce 85.11 : ex B. altri — Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per formi da cemento	700 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione : — delle bilance pesa-bambini — delle bilance di precisione graduate in g. destinate all'uso domestico — dei pesi per qualsiasi bilancia	20,200 UCE
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : ex B. altri : — Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt ex C. Parti e pezzi staccati : — di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt	2,800 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando : A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : — di televisione	400 unità 100.000 UCE (1)

(1) Limite complementare espresso in valore

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (segue)	C. Parti e pezzi staccati I. Mobili e cotanetti : ex a) di legno : — per apparecchi riceventi per la televisione ex b) di altre materie : — per apparecchi riceventi per la televisione ex III. altri : — Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate — Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione	190.000 UCE
ex 85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : — Cavi conduttori per antenne di televisione	4.200 UCE
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i trolleybus) o di merci : A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti : I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna : ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm ³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm ³ : — Autocorriere, torpedoni e autobus completi ex b) altri — completi, con più di 6 posti a sedere	8 unità 130.000 UCE (1)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine : ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio : — dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A — degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere	

(1) Limite complementare espresso in valore

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05 (segue)	<ul style="list-style-type: none">— Degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm³— Degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (a) <p>ex B. altri.</p> <ul style="list-style-type: none">— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere	1.000 UCE

a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalla autorità competente

ALLEGATO IIIDICHIARAZIONE COMUNE

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il processo di allargamento della Comunità puo' essere fonte di preoccupazioni per gli Stati ACP, principali partner preferenziali della Comunità ;

CONSIDERANDO che è quindi necessario avvalersi di tutti i mezzi previsti dalla convenzione di Lomé per regolare, nello spirito tradizionale della cooperazione tra gli Stati ACP e la Comunità, i problemi che dovessero presentarsi in seguito all'adesione della Grecia o in occasione di successive adesioni alla Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

1. Qualora dovesse decidere di accelerare, per i prodotti elencati nell'allegato I, il ritmo di riduzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente ai termini dell'atto di adesione, la Repubblica ellenica si impegna ad applicare le stesse riduzioni agli Stati ACP ; essa cercherà di dare la precedenza ai prodotti che presentano un interesse particolare per gli Stati ACP.

2. Per quanto concerne il regime preferenziale applicato da taluni Stati ACP all'importazione di prodotti originari della Comunità, le parti contraenti si consulteranno sulle condizioni di applicazione alla Repubblica ellenica dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della convenzione durante il periodo di transizione previsto dal protocollo, al fine di pervenire a soluzioni reciprocamente accettabili. Queste consultazioni avranno luogo anteriormente al 1° gennaio 1982.
3. Nel corso della negoziazione del protocollo gli Stati ACP hanno comunicato alla Comunità le loro preoccupazioni per l'adesione della Repubblica ellenica. La Comunità, nel prenderne atto, conferma agli Stati ACP che ove l'applicazione del protocollo dovesse comportare difficoltà per gli Stati ACP per quanto concerne la cooperazione commerciale, sarà fatto pieno e immediato ricorso a tutte le procedure di informazione e di consultazione previste dalla convenzione di Lomé, al fine di trovare soluzioni reciprocamente accettabili.
4. Comprendendo le preoccupazioni espresse dagli Stati ACP per l'adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità terrà opportunamente informati gli Stati ACP, nel quadro delle procedure di consultazione previste dalla convenzione, dell'evoluzione dei negoziati di adesione e procederà con essi, in tempo utile, a tutti i necessari scambi di vedute sulle eventuali conseguenze per gli Stati ACP dell'allargamento della Comunità. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 181 della convenzione di Lomé, la Comunità e gli Stati ACP prenderanno, se necessario, le misure di adeguamento o di transizione appropriate.

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO
TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E GLI STATI ACP
IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA
REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
D'IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,

da una parte, e

IL CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE
COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLO STATO
INDIPENDENTE DI DOMINICA,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO
RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA,

IL CAPO DI STATO DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

IL CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA,

IL CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E
PRINCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,

IL CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM,

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTA' IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,

d'altra parte,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, intervenuta il 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, firmato a Lomé il 31 ottobre 1979, in appresso denominato "l'accordo",

HANNO DECISO di determinare d'intesa gli adattamenti da apportare all'accordo nonché le relative misure transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e di concludere il presente protocollo

e a tal fine HANNO DESIGNATO come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Luc de La BARRE de NANTEUIL,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee,

PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Andrew O'ROURKE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

M.H.J.Ch. RUTTEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD :

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS :

Richard F.A. ANTHONY,
Alto Commissario ;

CAPO DI STATO DELLE BARBADOS :

Oliver H. JACKMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN :

David Douwa GBAGUIDI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA :

Geoffrey G. GAREBAMONO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI :

Cyprien MBONIMPA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN :

El Hadj Mahmoudou HAMAN DICKO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE :

Severino ALMEIDA,
Incaricato d'affari a.i. presso l'Ambasciata
del Capo Verde nei Paesi Bassi ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA :

Jean-Louis PSIMHIS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE :

Ali MLAHAILI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della
Repubblica federale islamica delle Comore a Parigi ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO :

Alfred RAOUL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO :

Seydou DIARRA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI :

Ahmed Ibrahim ABDI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH
DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA :

Arden SHILLINGFORD,

Alto Commissario del Commonwealth della Dominica, Londra ;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO
RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA :

Dr. Ghebray BERHANE,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI :

Josua D.V. CAVALEVU,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON :

Martin Jean REKANGALT,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA :

Babou Ousman JOBE,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA :

J.B. WILMOT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

CAPO DI STATO DI GRENADA :

G.R.E. BULLEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA :

Daouda KOUROUMA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU :

Luis d'OLIVEIRA SANCA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE :

Julian Abaga Ada ESHONO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA :

Harold SAHADEO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA :

Antoine K. DAKOURE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA :

Carmen Yvonne PARRIS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA :

J.G. KITI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI :

Peter Ipu PEIPUL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della
Papua Nuova Guinea ;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO :

L.B. MONYAKE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA :

Konah BLACKETT,
Incaricato d'affari a.i. ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR :

Pierre Désiré RANJEVA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI :

M.D.P. Wilson KACHIKUWO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI :

Yaya DIARRA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA :

Kane BOUNA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL CAPO DI STATO DI MAURIZIO :

Raymond CHASLE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER :

Habou SALEY,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA :

CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA :

Peter Ipu PEIPUL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA :

Callixte HATUNGIMANA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE :

Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G.,
Alto Commissario nel Regno Unito per St. Vincent e
Grenadine ;

CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA :

Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G.,
Alto Commissario nel Regno Unito per Santa Lucia ;

CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE :

John George Mc ARTHUR,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della
Nuova Zelanda ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E
PRINCIPE :

Fradique de MENEZES,
Direttore del centro commerciale di Londra ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL :

Seydina Oumar SY,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE :

Adil ISKAROS,
Console generale onorario, Parigi ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE :

Sahr MATTURI,
Incaricato d'affari a.i. ;

CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE :

Josua D.V. CAVALEVU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO :

Ali Abdi GURHAN,
Incaricato d'affari a.i. ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN :

Sayed Nuri Khalil SIDDIG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM :

Carlo LAMUR,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND :

Kenneth MBULI,
Incaricato d'affari a.i. ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA :

Ernest Abel MULOKOZI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD :

ISSAKA RAMAT ALHAMDOU,
Incaricato d'affari a.i. ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO :

Ellom-Kodjo SCHUPPIUS,
Incaricato d'affari a.i. ;

SUA MAESTA' IL RE TAUFU'AHAU TUPOU IV DI TONGA :

Inoke F. FALETAU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO :

James O'Neil LEWIS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU :

Josua D.V. CAVALEVU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA :

Francis G. OKELO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU :

Josua D.V. CAVALEVU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE :

KENGO wa DONDO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA :

Fidelis Fields BWALYA,
Incaricato d'affari a.i. ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE :

F. Arthur BLUMERIS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti
in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diviene parte contraente dell'accordo firmato a Lomé il 31 ottobre 1979 e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica dello Zimbabwe, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 4 novembre 1980.

TITOLO IAdattamenti

ARTICOLO 2

I testi degli accordi di cui all'articolo 1, redatti in lingua greca, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio dei Ministri approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti disciplinati dall'accordo la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono operate alle seguenti date :
 - 1° gennaio 1983 ;
 - 1° gennaio 1984 ;
 - 1° gennaio 1985 ;
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

Il dazio di base cui devono applicarsi le successive riduzioni previste dall'articolo 3 è, per ciascun prodotto, il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica al 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari degli Stati ACP, secondo il seguente calendario :
 - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
 - le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono operate alle seguenti date :
 - 1° gennaio 1983 ;
 - 1° gennaio 1984 ;
 - 1° gennaio 1985 ;
 - 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni previste dal paragrafo 1 è, per ciascun prodotto, quella applicata effettivamente dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980.
3. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione introdotte a partire dal 1° gennaio 1979, negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP sono abolite.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce prima delle scadenze prestabilite i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunità a Nove, essa sospende o riduce nella stessa misura anche i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP.

ARTICOLO 7

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per quanto concerne i prodotti originari degli Stati ACP sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo :
25 % ;
 - il 1° gennaio 1982 : 25 % ;
 - il 1° gennaio 1983 : 25 % ;
 - il 1° gennaio 1984 : 25 % .
2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a Nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 8

Il Consiglio dei Ministri apporta alle norme di origine le modifiche che dovessero risultare necessarie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente potocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento delle procedure ad opera delle parti contraenti.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, l'otto ottobre millenovecentottantuno.

INDICE

Diseño di legge	Pag.	
	3	
1. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno ascemita di Giordania	»	7
<i>Allegato I</i>	»	23
<i>Allegato II</i>	»	38
2. Protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno ascemita di Giordania	»	43
3. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese	»	51
<i>Allegato I</i>	»	67
<i>Allegato II</i>	»	82
4. Protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese	»	87
5. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto	»	95
<i>Allegato I</i>	»	111
<i>Allegato II</i>	»	126
6. Protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto	»	131
7. Protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana	»	139
<i>Allegato I</i>	»	153
<i>Allegato II</i>	»	169
8. Protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana	»	173
9. Protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco	»	183
<i>Allegato I</i>	»	197
<i>Allegato II</i>	»	213
Dichiarazione comune della Delegazione della Comunità economica europea e della Delegazione marocchina	»	217
10. Protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco	»	219
11. Protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese	»	229
<i>Allegato I</i>	»	249
<i>Allegato II</i>	»	264
<i>Allegato III</i>	»	269

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12. Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione concluso tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro.....	Pag.	273
13. Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia	»	283
<i>Allegato I</i>	»	299
<i>Allegato II</i>	»	307
<i>Allegato III</i>	»	323
<i>Allegato IV</i>	»	327
Atto finale	»	329
14. Protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro	»	333
<i>Allegato</i>	»	341
15. Protocollo alla seconda convenzione ACP-CEE	»	347
<i>Allegato I</i>	»	381
<i>Allegato II</i>	»	396
<i>Allegato III</i> : Dichiarazione comune	»	400
16. Protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati ACP	»	403